

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

90148040562

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEALE ETS

TIPO ATTIVITA'

949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA MAGENTA 8

C.A.P.

01027

COMUNE

MONTEFIASCONE

PROV.

VT

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

STTLSS80L46M082Y

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

SATTI ALESSIA

DATA 19/10/2022



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT VITERBO

IL FUNZIONARIO Il Funzionario (*)

D'Antonio Maria Nicoletta

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Francesco Mori

ATTO COSTITUTIVO
ASSOCIAZIONE CULTURALE "IdeAle ETS"



I sottoscritti soci fondatori

- ALESSIA SATTA,

nata a Viterbo il 06/07/1980 residente a Montefiascone in via Magenta, 8
codice fiscale_STTLSS80L46M082Y

- ELISA SATTA

nata a Orvieto (TR) il 11/07/1984 residente a Sarzana (SP) in Via Aurelia lato Pisa 150
codice fiscale_STTLSE84L51G148D

- LAURA ERCOLANI

nata a Viterbo il 15/04/1962 residente a Sarzana (SP) in Via Aurelia lato Pisa 150 codice fiscale
RCLLRA62D55M082X

convengono quanto segue

Articolo 1)

Tra i signori sopra menzionati viene costituita l'Associazione Ricreativa Culturale non riconosciuta denominata "IdeAle ETS".

Articolo 2)

L'Associazione ha sede in Via Magenta n. 8 a Montefiascone (VT). Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.

Articolo 3)

L'Associazione è regolata, oltre che dalle disposizioni legislative sulle Associazioni non riconosciute (artt.36-38 C.C.), da quelle contenute nel presente Atto Costitutivo di cui fa parte integrante lo Statuto Sociale che rispecchia e rispetta le disposizioni dei commi 3, 5, 6, 7 e delle lettere a, b, c, d, e, f del comma 8 dell'Art.148 del TUIR. Lo Statuto Sociale viene sottoscritto dalle parti in tutte le pagine e allegato al presente Atto Costitutivo (allegato A).

Articolo 4)

Sono Organi Sociali:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 5)

La durata e gli scopi dell'Associazione, le condizioni per l'ammissione dei Soci, le norme che regolamentano la vita dell'Associazione sono contenute e disciplinate nel citato Statuto Sociale allegato al presente atto.

Articolo 6)

La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell'Associazione e quella di partecipazione dei già Soci per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni rendiconto economico/finanziario con criteri di oculata prudenza, possibilmente entro il 30.04 dell'anno successivo.

esercizio sociale, il Consiglio Direttivo procederà obbligatoriamente alla compilazione del Articolo 8)

A comporre il primo Consiglio Direttivo, tutti i comparenti, all'unanimità, eleggono i Signori presenti sopra menzionati, i quali accettano la carica. Gli stessi, seduta stante, eleggono

Presidente Alessia Satta,

Vicepresidente Elisa Satta

Segretaria Laura Ercolani

i quali accettano le rispettive cariche.

Articolo 9)

Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni. Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'Associazione stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data e firme dei partecipanti

Toutfroune 19/10/2022

Alessia Satta

Elisa Satta

Laura Ercolani

Articolo 1) Sede

E' costituita l'Associazione Culturale "IdeAle ETS Ente del Terzo Settore" (di seguito denominata Associazione), con rispetto delle norme dettate del codice civile negli artt. 14-42, ed in particolare dell'art. 36, con sede in Via Magenta n. 8 in Montefiascone (VT).

L'utilizzo dell'indicazione Ente del Terzo Settore è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'Associazione, dal momento dell'iscrizione, dovrà utilizzare l'indicazione di Ente del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

Articolo 2) Durata dell'Associazione

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore degli associati come pure di terzi. L'Associazione opera nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, rispettando i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni.

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 3) Scopi e attività dell'Associazione

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, lettera:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) Formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

s) Agricoltura sociale

Nell'ambito delle attività di interesse generale, al solo titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano di seguito le azioni che saranno messe in campo dall'Associazione:

- diffondere la cultura italiana attraverso l'insegnamento della lingua italiana a persone straniere, senza distinzione di alcun genere;
- porsi come punto di riferimento per famiglie di ragazzi con DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) con lezioni e attività di tutoraggio, anche al fine di prevenire l'emarginazione e i fenomeni di bullismo;
- organizzare eventi culturali, turistici ed enogastronomici al fine di promuovere il patrimonio artistico italiano, il paesaggio, il territorio e i suoi prodotti agroalimentari creando sinergie fra persone, associazioni, enti pubblici e privati;
- diffondere attraverso l'editoria online, social network, siti web e qualsiasi altro mezzo utile, compreso un quotidiano online, gli eventi e i servizi utili alla popolazione locale, con articoli, comunicati, editoriali;
- ampliare la conoscenza della cultura enogastronomica italiana anche attraverso attività di show cooking, Home Restaurant o chef a domicilio;
- organizzare eventi, in collaborazione anche con altre associazioni, enti o singoli cittadini, finalizzati a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di migliorare le condizioni dell'ambiente e la tutela degli animali, anche al fine di ridurre il fenomeno dell'abbandono e del randagismo;

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite, nonché collaboratori esterni attraverso contratti di collaborazione occasionale a titolo oneroso.

L'organo amministrativo è deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere.

L'Associazione può altresì adoperarsi in attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico, o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Inoltre, poiché l'Associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte sia di enti privati che di enti pubblici.

L'Associazione, effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al presente articolo, potrà inoltre:

- Svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.
- Partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa;

- stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà fra tutti i Cittadini;
- stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici.
- compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini.
- esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro,
- Attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Articolo 4) Ammissione, diritti e doveri degli associati

Il numero dei Soci è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. È prevista la possibilità che vi siano soci minori d'età. In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

La presentazione della domanda di ammissione, a discrezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dà diritto a ricevere, anche immediatamente, la Tessera Sociale. All'atto del rilascio della Tessera Sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Socio per un intero anno sociale; non sono ammessi Soci temporanei (come previsto dal comma 8 lettera c- art.148 del TUIR).

Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea Ordinaria.

Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell'Associazione, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, sia persone fisiche sia Enti e/o Associazioni come un unico Socio, rappresentate dal legale rappresentante con un solo voto alle Assemblee Sociali. La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è

subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato (vedi articolo 5) e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal consiglio stesso. A tale mancata accettazione o, per meglio dire espulsione del Socio, è ammesso appello all'Assemblea dei Soci. Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale né per successione a titolo particolare né per f- art.148 del TUIR).

I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

I Soci sono tenuti:

- al pagamento della Tessera Sociale;
- al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali, come ad es. la quota annuale di iscrizione, o periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.

I Soci che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;
- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

Articolo 5) Patrimonio dell'Associazione

il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;

da eventuali fondi di riserva.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a - art. 148 del TUIR).

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 6) Rendiconto economico

Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione (come previsto dal comma 8 lettera d- art. 148 del TUIR).

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

Articolo 7) Assemblea

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata, in forma scritta, per e-mail o attraverso qualsiasi altro strumento o applicazione riconducibile ai principali social network, ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la delibera di quanto sotto esposto:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;

- elegge il Consiglio Direttivo;

- procede alla nomina delle Cariche Sociali;

- elegge la commissione elettorale composta da almeno 3 membri che propone il nome dei Soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l'eventuale preventivo;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla Gestione sociale. La convocazione dell'assemblea ordinaria avrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione o comunicazione agli associati (come previsto dal comma 8 lettera e- art.148 del TUIR).

L'Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull'attività svolta e per la programmazione delle attività future.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;

- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.

Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti.

In questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe in conformità a quanto previsto dalla legge 289 / 2002 ed eventuali successive modificazioni, o nuove disposizioni legislative in materia (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio d almeno 3 mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del c.c. in quanto compatibile. Per cui gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato mediante delega scritta. L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Articolo 8) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, eletti dai Soci Fondatori al momento della costituzione, o dall'Assemblea dei Soci che, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non si convochi l'apposita Assemblea. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei Soci;
- redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi;
- decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea; - redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività;
- adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i Soci; - deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, qualora si verifichi tale necessità;
- favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Articolo 9) Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Articolo 10) Scioglimento dell'Associazione

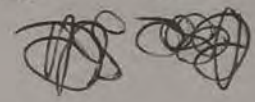
In caso di scioglimento l'Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all'Associazione), per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto (vedi Articolo 3) e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).

Articolo 11) Disposizioni transitorie

Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non aderire ad altra autorità oltre all'Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in Viterbo il 19/10/2022



Presidente:

Elia Sotgiu

Vicepresidente:

Luca Sotgiu

Segretario:

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VITERBO

Reg. di Viterbo il 24 OTT 2022

pagato, con Mod. F 23, Euro 200,00

Il Funzionario (*) 2884 Serie 3

Cantoni Maria Angela

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Francesco M...



Agenzia delle Entrate
Ufficio Provinciale di Viterbo

